

Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 16/09/2016

SENTENZA

sul ricorso 1734-2015 proposto da:

ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio
dell'avvocato LILLO SALVATORE BRUCCOLERI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PROVINCIA UDINE, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso al Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMILIANO
AITA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 707/2014 del TRIBUNALE di UDINE,
depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'
08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI;

udito l'Avvocato Lillo Salvatore Bruccoleri difensore del ricorrente che
chiede l'accoglimento;

udito l'Avvocato Massimiliano Aita difensore del resistente che chiede
il rigetto del ricorso;



Ritenuto che il sig. Domenico Tullio Zambano ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine, depositata il 20 maggio 2014, che, previa dichiarazione di nullità della sentenza n. 601 del 2013 del G.d.P. di Udine, ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida emesso dalla Provincia di Udine in data 3 settembre 2012;

che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale riteneva inapplicabili al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa gli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, ed escludeva che la previa comunicazione delle variazioni di punteggio della patente di guida, da parte dell'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida, costituisse presupposto del provvedimento di revisione della patente;

che la Provincia di Udine resiste con controricorso.

Considerato che il ricorso è affidato a quattro motivi, con i quali si deduce: 1) falsa applicazione dell'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, e si contesta la mancata applicazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990; 2) violazione dell'art. 126-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, e si assume che la previa comunicazione delle variazioni del punteggio, da parte dell'Anagrafe nazionale, costituisca presupposto indefettibile del provvedimento di revisione della patente; 3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello affermato che sussiste un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



onere di contestazione del saldo-punti risultante dall'Anagrafe nazionale; 4) violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., con riferimento alla presunzione di conoscenza della decurtazione dei punti-patente;

che le doglianze risultano complessivamente infondate;

che il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (*ex plurimis*, Cass., Sez. U, sentenza n. 15573 del 2015);

che deve essere pertanto confermato l'orientamento consolidato di questa Corte che esclude l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 dal procedimento di applicazione delle sanzioni in oggetto, in quanto procedimento compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981 (*ex plurimis* e da ultimo, Cass., sez. 2, sentenza n. 4363 del 2015);

che nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione del-



la violazione del codice della strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2);

che il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e inoltre prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri;

che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimento, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa;

che il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è anch'esso fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti;

che il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione;

che, sulla base della ricostruzione operata, è altresì evidente che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ed in tal senso si è espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il



versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8

Corte di Cassazione - copia non ufficiale